



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## ORDINANZA SINDACALE N. Registro Generale 82 DEL 15-04-2021

**Oggetto: PROROGA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DAL 16/04/2021 AL 24/04/2021 COMPRESO**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di aprile,

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 Aprile 2013 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'art comma, 1, lettera a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto, n.192;

VISTO che il Comune di MONDOLFO è compreso nella zona climatica "E", per la quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata complessiva di massimo 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile in base a quanto previsto dell'art.4 comma 2 del D.p.r. 74/2013;

VISTO che al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Dpr 74/2013, "Gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

VISTO che l'articolo 5 comma 1 del Dpr 74/2013 dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTO il Decreto legge 14 gennaio 2021 n.2 con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolare diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, vengono riproposte misure fino al 30 aprile 2021 compresi volte a contrastare il diffondersi del COVID-19 attraverso: la limitazione degli spostamenti (consentiti solo per

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute), quindi la permanenza forzata nelle abitazioni aumenta la mancata percezione del benessere termico;

PRESO ATTO che in questi giorni la situazione metereologica è caratterizzata da variabili condizioni climatiche legata ad un'oscillazione delle temperature al di sotto delle medie stagionali che possono rendere poco favorevole la permanenza presso le proprie abitazioni e nelle strutture pubbliche;

CONSIDERATO che tra le misure igienico sanitarie adottate per contrastare la diffusione del contagio sono presenti anche quelle relative alla frequente e massiva aereazione dei locali (misura che comporta enorme dispersione termica ma che nel caso presente, induce qualificare in modo recessivo l'ordinario principio dell'isolamento termico);

VISTA la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del Dpr 74/2013;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO il vigente Statuto Comunale

### ORDINA

1. E' consentita, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i. ed in conformità all'art. 5, comma n. 1 del medesimo decreto, l' accensione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale di Mondolfo dalle ore 00:00 del giorno 16 Aprile 2020 sino alle ore 24 del giorno 24 Aprile 2021, gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 6 ore – frazionabili in due o più sezioni di tempo nell' arco di una medesima giornata rispettando in ogni caso l'obbligo previsto per legge di non superare i 20 gradi ° C;

2. Di pubblicare la presente ordinanza all' Albo Pretorio dalla data odierna e sino al 24 Aprile 2021 compreso, di dare la massimo diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa nonché sul sito internet;

### DISPONE

3. Che il Comando di Polizia Locale Vigili sul rispetto della presente ordinanza, essendo il presente atto finalizzato ad ampliare una facoltà di legge a discrezione dei cittadini non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione tipica dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa, le sanzioni sono direttamente previste e disciplinate dall' art. 11 del D.P.R. n. 74/2013 mediante rinvio all' art. 15 comma n. 5 del D.lgs. n. 192/2005;

4. Ai sensi dei principi desumibili dall' art. 73 comma 4 della Legge n. 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.lgs. n. 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9 comma 2 del D.P.R. 1199/1971).

Dalla Residenza Comunale, 15-04-2021

IL SINDACO  
0 Barbieri Nicola

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

SINDACO n.2 del 15-04-2021 COMUNE DI MONDOLFO

